

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale **n. 174**

Seduta pomeridiana del 30 settembre 2020

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Daniela ALZETTA.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 15.06

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 174^a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 172; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, quindi, che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente della Regione Fedriga.

(Il congedo è concesso)

Comunica, inoltre, che il consigliere Calligaris è assente.

Si passa quindi al **punto 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

“Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento)” (105)

(Relatori di maggioranza: BUDAI e DI BERT)

(Relatori di minoranza: DA GIAU, CAPOZZELLA, HONSELL).

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Gruppi politici e dei Relatori.

I Relatori di minoranza DA GIAU, CAPOZZELLA, HONSELL illustrano, nell'ordine, le rispettive relazioni.

Intervengono, quindi, in sede di discussione generale, nell'ordine, i consiglieri BOLZONELLO, CENTIS, BASSO, COSOLINI, MORETUZZO, MORETTI, TURCHET e BOLZONELLO.

Intervengono, quindi, in sede di replica, nell'ordine, l'assessore ROSOLEN, i Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e DA GIAU e i Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa a esaminare l'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (1.1)

“All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

<<b bis) alla lettera g) le parole <<l'impiego>> sono sostituite dalle parole: <<il lavoro>> >>”

Note: Modifica proposta in coerenza a quanto previsto poi nella norma.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (1.2)

"1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 le parole: <<la parola <<disagio>> è sostituita dalla seguente: <<svantaggio>>>> sono sostituite dalle seguenti: <<le parole <<e disagio>> sono sostituite dalle seguenti: <<, disagio e svantaggio>>>>."

Nota: L'emendamento intende reinserire il disagio - tolto dalla modifica proposta - in quanto globalmente inteso esso indica uno stato, una condizione di malessere, un sentirsi non in sintonia con l'ambiente e con la condizione socio culturale in cui si vive. Esso non risulta, pertanto, ricompreso nel concetto di "svantaggio" che riguarda un dato oggettivo legato al contesto socio economico, linguistico e culturale.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.3)

"Al comma 1 dell'articolo 1 del presente Disegno di Legge alla lettera d) che modifica la lettera j) le parole <<al mercato>> sono sostituite con le seguenti: <<nel mondo>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (1.4)

"1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 1, dopo la lettera j) bis è inserita la seguente:

<<j ter) raggiungere gli obiettivi del Green Deal per l'Unione europea attraverso la valorizzazione dei luoghi di lavoro sostenibili dal punto di vista ambientale che facciano loro le linee guida europee;>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.5)

"Al comma 1 dell'articolo 1 del presente Disegno di Legge si aggiunge la seguente lettera e bis):

<<e bis) alla lettera l) dopo le parole <<mobilità geografica, anche internazionale,>> sono aggiunte le seguenti: <<delle lavoratrici e>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.6)

"Al comma 1 dell'articolo 1 del presente Disegno di Legge si aggiunge la seguente lettera e bis):

<<e bis) Dopo la lettera m) è inserita la seguente:

<<m bis) promuovere azioni di contrasto al fenomeno degli inattivi.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.7)

"Al comma 1 dell'articolo 1 del presente Disegno di Legge si aggiunge la seguente lettera e bis):

<<e bis) Dopo la lettera m) è inserita la seguente:

<<m bis) favorire azioni per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori intermittenti o <<a chiamata>> nei settori della cultura e dei servizi.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.8)

"Al comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge si aggiunge il comma 1bis:

1 bis) Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è apportata la seguente modifica:

<<a) dopo le parole <<di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali>> si aggiungono le seguenti <<, integrando i servizi del lavoro a quelli socio-sanitari>>.>>.”

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l'emendamento 1.1.

Il Relatore di minoranza CAPOZZELLA illustra l'emendamento 1.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 1.3, 1.5 (che dichiara di ritirare), 1.6 (sul quale ricorda che l'assessore Rosolen aveva preannunciato un subemendamento orale che però non è stato ancora formalizzato), 1.7 e 1.8.

Il consigliere MORETUZZO, dopo aver illustrato (in lingua friulana) l'emendamento 1.4, dichiara di ritirarlo per trasformarlo in un Ordine del giorno.

L'assessore ROSOLEN chiede il ritiro dell'emendamento 1.1 in quanto già compreso nell'articolo 21; si rimette alle valutazioni dell'Aula sull'emendamento 1.2; si dichiara favorevole all'emendamento 1.3; propone il seguente subemendamento orale all'emendamento 1.6: *sostituire le parole “di contrasto al fenomeno degli inattivi” con le seguenti: “rivolte all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive”*; e infine si dichiara contraria agli emendamenti 1.7 e 1.8.

Intervengono, quindi, in sede di parere i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara di accogliere la proposta di subemendamento orale all'emendamento 1.6; dichiara di ritirare l'emendamento 1.8 e si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2), CAPOZZELLA (che si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3; contrario all'emendamento 1.6 e dichiara di astenersi sull'emendamento 1.7) e DA GIAU (la quale dichiara di essere favorevole agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.6 e 1.7 e di astenersi sull'emendamento 1.2), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale dichiara di essere contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.7 e favorevole agli emendamenti 1.3 e 1.6) e BUDAI (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti in votazione nell'ordine e singolarmente, non vengono approvati

L'emendamento 1.3, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 1.6, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

L'emendamento 1.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (2.1)

"Al comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge si aggiunge il comma 1 bis):

<<1 bis) Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005 dopo le parole <<inserimento e reinserimento al lavoro,>> si aggiungono le seguenti <<continuità del lavoro>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (2.2)

"Al comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge si aggiunge il comma 1 bis):

<<1 bis) Alla lettera B) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005 dopo le parole <<osservazione del mercato regionale del lavoro>> si aggiungono le seguenti <<ivi compreso il fenomeno degli inattivi>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (2.3)

"Al comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge si aggiunge il comma 1 bis):

<<1 bis) Al numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005 dopo le parole <<flussi di ingresso>> si aggiungono le seguenti <<delle lavoratrici straniere assegnate e>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 2.1 e dichiara di ritirare gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (favorevole all'emendamento 2.1), CAPOZZELLA (che dichiara di astenersi sull'emendamento 2.1) e DA GIAU (la quale dichiara di essere favorevole all'emendamento 2.1), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (entrambi contrari) e l'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l'emendamento 2.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (viene registrato a sistema il voto favorevole della consigliera Liguori).

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (3.1)

"All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18/2005 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1 del presente disegno di legge, dopo le parole <<previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis>> si aggiungono le seguenti: <<, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (3.2)

“Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 3, le parole: <<all’articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all’articolo 5 bis>> sono sostituite dalle parole: <<all’articolo 5, previa concertazione con le parti sociali di cui all’articolo 5 bis e previo parere espresso dalle commissioni consiliari competenti>>.”

Note: Modifica prevista per ripristinare coinvolgimento del Consiglio regionale nella valutazione della programmazione generale in materia di lavoro.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (3.3)

“1. Dopo il comma 3, dell’articolo 3 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall’articolo 3 del DDL, è inserito il seguente:

<<3 bis. Il programma generale, prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale, è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare.>>.”

Nota: Vista l’importanza del programma generale si ritiene opportuno mantenere il passaggio presso la competente Commissione consiliare.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (3.4)

“Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della LR 18/2005, come sostituito dall’articolo 3, aggiungere il seguente:

<<3 bis. Prima dell’approvazione da parte della Giunta regionale, l’Assessore competente in materia di lavoro trasmette il Programma triennale al Consiglio regionale per un parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Programma stesso.>>.”

Nota: L’emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE rileva che gli emendamenti presentati all’articolo 3 sono tutti di analogo contenuto e, pertanto, con la votazione del primo vengono a decadere i successivi.

L’assessore ROSOLEN si dichiara favorevole al passaggio in Commissione.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l’emendamento 3.1, che viene approvato all’unanimità.

L’articolo 3, posto in votazione così come emendato, viene approvato. *(viene registrato a sistema il voto favorevole della consigliera Spagnolo).*

L’articolo 4, che non presenta emendamenti, dopo l’intervento della Relatrice di minoranza DA GIAU, posto in votazione, viene approvato.

All’articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DA GIAU, Relatrice di minoranza

Subemendamento modificativo dell’emendamento 5.1 (5.0.1)

“Nel testo dell’emendamento 5.1, il punto 2) è sostituito dal seguente:

<<d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (5.1)

“Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2005, come modificato dal comma 1, lettera c), dell’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

<<c bis) un rappresentante degli enti di formazione accreditati>>

2) Dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

<<d bis) un rappresentante delle libere professioni>>.”

Note: si è ritenuto opportuno coinvolgere gli enti di formazione nella commissione lavoro visto il ruolo che essi hanno e le funzioni della commissione; 2) inserimento volto a comprendere nelle tematiche del mercato del lavoro in modo più esplicito le libere professioni.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (5.2)

“Al comma 1, la lettera d) è abrogata.”

Note: La centralità del tema lavoro porta a pensare che il confronto a cadenza trimestrale possa rimanere opportuno di prassi.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (5.3)

“1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2005, come modificato dall’articolo 5 del DDL, la parola: <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione regionale.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l’emendamento 5.1 che dichiara di subemendare con il subemendamento 5.0.1 sostituendo il punto 2 e sopprimendo il punto 1 e, infine, illustra l’emendamento 5.2.

Il Relatore di minoranza CAPOZZELLA illustra l’emendamento 5.3.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e DA GIAU (tutti favorevoli agli emendamenti presentati), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (entrambi favorevoli al subemendamento 5.0.1 come subemendato e contrari all’emendamento 5.2 e 5.3) e l’assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l’emendamento 5.0.1, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

L’emendamento 5.1 è pertanto decaduto.

Gli emendamenti 5.2 e 5.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati.

L’articolo 5, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 6, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (7.1)

"Al comma 1, lettera c), le parole:

<<, la parola <<quinquennale>> è sostituita dalla seguente: <<triennale>> >> sono soppresse."

Note: Si ritiene opportuno mantenere i requisiti di competenza ed esperienza per la nomina della consigliera/consigliere di parità sia regionale che di area vasta così come previsti inizialmente, in considerazione anche del fatto che la norma poi prevede indennità e rimborso spese per tutte le figure.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (7.2)

"1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, modificativo dell'articolo 16 della legge regionale 18/2005, sono aggiunte le seguenti parole:

<<e le parole: <<del nuovo consigliere di parità>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla nuova Consigliera o dal nuovo Consigliere di parità>>>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento sostitutivo (7.3)

"1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita come segue:

<<f) al comma 5 le parole <<Il consigliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Consigliera o il Consigliere>> e le parole <<di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)>>>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l'emendamento 7.1.

Il Relatore di minoranza CAPOZZELLA dà per illustrato l'emendamento 7.2.

Il consigliere MORETUZZO illustra (in lingua friulana) l'emendamento 7.3.

Intervengono, quindi, in sede di parere i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara di essere favorevole a tutti gli emendamenti), CAPOZZELLA (che dichiara di astenersi sull'emendamento 7.1 e di essere favorevole agli emendamenti 7.2 e 7.3) e DA GIAU (la quale dichiara di essere favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale dichiara di essere contrario all'emendamento 7.1 e favorevole agli emendamenti 7.2 e 7.3) e BUDAI (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 7.2 e 7.3, posti in votazione nell'ordine e singolarmente, vengono approvati

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 8, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 9 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (9.1)

"1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 9, le parole <<Gli Enti di decentramento regionale forniscono>>>>sono sostituite con le seguenti <<La Regione fornisce>>."

Nota: Il presente emendamento comporta oneri finanziari.

Il consigliere MORETUZZO illustra (in lingua friulana) l'emendamento 9.1.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA (entrambi astenuti) e DA GIAU (favorevole), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI e dell'assessore ROSOLEN (questi ultimi tutti contrari), l'emendamento 9.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 10, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 11 è stato presentato il seguente emendamento:

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (11.1)

"Al comma 1 bis dell'articolo 21 ante della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 1, lettera c), dopo le parole: <<protocolli di intesa>> sono inserite le parole: <<e può stipulare apposite convenzioni di servizio>>."

Note: L'emendamento mira a precisare ulteriormente le modalità di coinvolgimento dei diversi soggetti facenti parte della rete.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l'emendamento 11.1.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e DA GIAU (tutti favorevoli), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI e dell'assessore ROSOLEN (questi ultimi tutti contrari), l'emendamento 11.1, posto in votazione, non viene approvato (*viene registrato a sistema il voto favorevole del consigliere Cosolini*).

L'articolo 11, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (12.1)

"L'articolo 12, comma 1, del presente disegno di legge è interamente sostituito dal seguente:

<<1. L'articolo 21 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Servizi pubblici per l'impiego regionali)

- 1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle disoccupate, dei disoccupati, degli inattivi e delle imprese.*
- 2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra le lavoratrici, i lavoratori, le disoccupate e i disoccupati, gli inattivi e i datori di lavoro.*
- 3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.*
- 4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono, altresì a:*
 - a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;*
 - b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), le lavoratrici, i lavoratori, le disoccupate e i disoccupati, gli inattivi, le giovani, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);*
 - c) favorire interventi volti a ricollocare le lavoratrici coinvolte e i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;*
 - d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;*
 - e) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;*
 - f) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;*
 - g) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici.*
- 5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalità e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla legge regionale 27/2017 per assicurare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2.*

6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.>>>.”

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (12.1.1)

“1. All'articolo 21 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 12, sono apportate le seguenti le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<delle lavoratrici,>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: <<le lavoratrici,>> sono soppresse,

c) alla lettera b) del comma 4 le parole: <<le lavoratrici,>> sono soppresse.”

Relazione: L'emendamento è finalizzato ad allineare il testo dell'articolo 79, comma 14, della legge regionale 18/2005, secondo cui l'uso del genere maschile deve intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (12.2)

“All'articolo 21, comma 4 della legge regionale 18/2005 così come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del presente disegno di legge, si aggiunge la seguente lettera h bis):

<<h bis) favorire interventi volti al contrasto del fenomeno degli inattivi.>>.”

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (12.3)

“All'articolo 21, comma 4 della legge regionale 18/2005 così come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del presente disegno di legge, si aggiunge la seguente lettera h bis):

<<h bis) promuovere azioni volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori intermittenti o <<a chiamata.>>.”

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (12.4)

“All'articolo 21, comma 4 della legge regionale 18/2005 così come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del presente disegno di legge, si aggiunge la seguente lettera h bis):

<<h bis) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).>>.”

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (12.5)

“1. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 12, dopo le parole <<definita con deliberazione della Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti <<previo parere

della Commissione consiliare competente>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (12.6)

“Al comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 1, le parole: <<Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole: <<Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti>>.”

Note: L’emendamento mira a dare garanzia di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego e a coinvolgere il consiglio regionale nella definizione della loro articolazione formulando parere sulla delibera di giunta.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (12.7)

“1. Al comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall’articolo 12, dopo le parole <<definite con deliberazione della Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti <<previa parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 12.1 (che dichiara di ritirare), 12.2, 12.3 e 12.4.

L’assessore ROSOLEN illustra l’emendamento 12.1.1.

Il consigliere MORETUZZO illustra (in lingua friulana) gli emendamenti 12.5 e 12.7.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l’emendamento 12.6.

Intervengono, quindi, in sede di parere i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara di essere favorevole a tutti gli emendamenti), CAPOZZELLA (che dichiara di astenersi sugli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 e di essere favorevole agli emendamenti 12.1.1, 12.5 e 12.7 e contrario all’emendamento 12.6) e DA GIAU (la quale dichiara di astenersi sugli emendamenti 12.2 e 12.7 e di essere favorevole agli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale dichiara di essere favorevole agli emendamenti 12.1.1 e 12.4 e contrario agli emendamenti 12.2, 12.3, 12.5, 12.6 e 12.7) e BUDAI (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert) e l’assessore ROSOLEN (la quale, dopo aver precisato che quanto previsto dall’emendamento 12.4 è già attuato, dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

Il Relatore di minoranza HONSELL dichiara di ritirare l’emendamento 12.2.

L’emendamento 12.1 è stato precedentemente ritirato.

L’emendamento 12.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L’emendamento 12.2 è stato precedentemente ritirato.

L’emendamento 12.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 12.4, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.7, posti in votazione nell'ordine e singolarmente, non vengono approvati.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (12 bis.1)

"Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 24 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 4 dopo la parola <<definisce>> sono inserite le parole: <<tramite Regolamento>>

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Il Regolamento di cui al comma 4 è sottoposto a parere della Commissione consiliare competente prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e DA GIAU, dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (tutti favorevoli), e dell'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l'emendamento 12 bis.1, istitutivo dell'articolo 12 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 13, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (14.1)

"All'articolo 28, comma 2, così come sostituito dal presente articolo 14 del disegno di legge, dopo le parole <<con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei>> si aggiungono le seguenti: <<privilegia l'uso di sistemi di software libero>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (14.2)

"Al comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 1, la parola: <<cittadini>> è sostituita dalla parola: <<persone>>."

Note: Sostituzione al fine di ricomprendere nei beneficiari dei servizi anche chi non è in possesso della cittadinanza italiana ma risiede o abita sul territorio regionale.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 14.1.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l'emendamento 14.2.

Intervengono, quindi, in sede di parere i Relatori di minoranza HONSELL (il quale dichiara di essere favorevole a entrambi gli emendamenti), CAPOZZELLA (che dichiara di astenersi sull'emendamento 14.1 e di essere favorevole all'emendamento 14.2) e DA GIAU (la quale dichiara di essere favorevole a entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (i quali dichiarano di essere entrambi contrari all'emendamento 14.1 e favorevoli 14.2) e l'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 14.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 14.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 14, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 15, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 16 è stato presentato il seguente emendamento:

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (16.1)

"1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 1, è inserita la seguente lettera:

<<c bis) soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 1, dopo la parola: <<occupazione>> sono aggiunte le parole: <<anche favorendo il ricambio generazionale e il trasferimento delle attività imprenditoriali a giovani lavoratrici e lavoratori>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l'emendamento 16.1.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e DA GIAU (tutti favorevoli), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (entrambi contrari) e dell'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l'emendamento 16.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 16, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (17.1)

"Prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 le parole: <<, lettera a) e b)>> sono soppresse;>>.”

Relazione: L'emendamento è finalizzato a sopprimere, per necessità di coordinamento normativa, un inciso contenuto in un rinvio all'articolo 29 della legge regionale 18/2005, non più coerente dopo la modifica di quest'ultimo. L'emendamento non comporta impegni finanziari.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (17.2)

“All'articolo 17, alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<gli incentivi sono concessi>> vengono inserite le seguenti: <<alle imprese che rispettano gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (17.3)

“Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 17, le parole <<tre mesi, anche a tempo parziale>> sono sostituite con le seguenti <<un anno, anche a tempo parziale>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 17.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 17.2.

Il consigliere MORETUZZO illustra (in lingua friulana) l'emendamento 17.3.

Dopo la replica dell'assessore ROSOLEN, il Relatore di minoranza HONSELL, motivandone le ragioni, ritira il proprio emendamento 17.2.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza CAPOZZELLA (il quale si dichiara favorevole all'emendamento 17.1 mentre si astiene sull'emendamento 17.3) e DA GIAU (favorevole ad entrambi gli emendamenti), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (entrambi favorevoli all'emendamento 17.1 e contrari all'emendamento 17.3) e dell'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l'emendamento 17.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 17.2 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 17.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 17, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 18 e 19, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine senza discussione, vengono approvati (viene registrato a sistema il voto favorevole della consigliera Piccin sull'articolo 19).

All'articolo 20 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (20.1)

"La lettera a) dell'articolo 20, comma 1, del presente disegno di legge è così interamente sostituita: <<a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<e con altre forme di lavoro parasubordinato>> sono inserite le seguenti: <<o precario o intermittenti o <<a chiamata>>.>>;>>."

Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), CAPOZZELLA e DA GIAU (entrambi astenuti), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (entrambi contrari) e dell'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l'emendamento 20.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 20, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 21 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (21.1)

"1. L'articolo 33 bis della legge regionale 18/2005, come introdotto dall'articolo 21, è sostituito dal seguente:

*<<Art. 33 bis
(Misure fiscali)*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali) può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.>>."

Relazione: L'emendamento riformala i contenuti dell'articolo 33 bis della legge regionale 18/2005, allo scopo di esplicitare l'inquadramento e le finalità delle misure ivi previste; in particolare viene richiamato il decreto legislativo 129/2014, attuativo dello Statuto regionale, che conferisce alla Regione poteri in materia di manovre fiscali per i tributi il cui gettito è ad essa interamente devoluto. L'emendamento non comporta impegni finanziari.

DA GIAU, BOLZONELLO, MARSILIO, COSOLINI, MORETTI, RUSSO, SHAURLI

Emendamento modificativo (21.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 1, dopo le parole:

<<e 33>> sono inserite le parole <<nonché per i casi di inserimenti lavorativi successivi a periodi di maternità o di assistenza e cura in qualità di caregiver familiare>>

2. Al comma 2 dell'articolo 33 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 1, dopo le parole: <<categorie di lavoratori>> sono inserite le parole: <<e lavoratrici>>; dopo le parole <<organizzativo dei lavoratori>> sono inserite le parole: <<e delle lavoratrici>>."

Relazione: L'emendamento mira ad estendere le tipologie di situazioni dei lavoratori per cui è possibile derogare dall'incentivare contratti di lavoro a tempo parziale.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (21.3)

"Al comma 1 dell'articolo 21 dopo le parole <<dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per i casi di inserimenti lavorativi successivi a periodi di maternità o di assistenza e cura di un familiare o di altra persona convivente,>>."

NOTA: il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 21.1.

La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra l'emendamento 21.2 e nel contempo lo subemenda oralmente nel seguente modo: "sopprimere il punto 2"

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 21.3.

Poiché l'assessore ROSOLEN fa presente che quanto richiesto con l'emendamento 21.3 è già previsto, il Relatore di minoranza HONSELL dichiara di ritirare tale emendamento.

Il PRESIDENTE fa presente che qualora venisse approvato l'emendamento 21.1, decadrebbe l'emendamento 21.2.

Interviene, in sede di discussione, la sola Relatrice di minoranza DA GIAU a cui replica immediatamente l'assessore ROSOLEN.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza DA GIAU (che dichiara di astenersi sull'emendamento 21.1 e di essere favorevole all'emendamento 21.2) HONSELL e CAPOZZELLA (entrambi favorevoli), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BUDAI (entrambi favorevoli all'emendamento 21.1) e dell'assessore ROSOLEN (la quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), l'emendamento 21.1, interamente sostitutivo dell'articolo 21, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 21.2 viene, pertanto, dichiarato decaduto.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato domani, 1 ottobre, alle ore 10.00 e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 172, del 29 settembre 2020, lo stesso si intende approvato

La seduta termina alle ore 18.31.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE